



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art.97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull’applicazione dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni introdotte ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l’articolo 28 relativo all’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”;

Visto l’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che *“Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti”*;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.272, con il quale è stato adottato il *“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”* e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”* e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Visto l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale *“a far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 relativo al *“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002 numero 148;*

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il *“Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, concernente il *“Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia”*;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC”*;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 3 sexies, ai sensi del quale, con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modificazioni, le amministrazioni e gli

enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente concorsi pubblici per specifiche professionalità;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 78, *“Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”*;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 Aprile 2018, n. 80, recante il *“Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia”*;

Vista la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, concernente la *“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Vista la delibera n. 15 del 4 febbraio 2021, del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, con la quale è stata adottata la nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia;

Visto il Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 2020 – 2022;

Vista la nota dell'Agenzia, prot. n. 0120466 del 13 ottobre 2021, indirizzata, tra gli altri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a) e b) legge n. 56/2019;

Vista la nota prot. 0121770 del 15 ottobre 2021, con la quale è stata effettuata al Dipartimento della Funzione Pubblica la comunicazione ai fini dell'art. 34 bis del D.lgs n. 165/2001;

Vista la nota prot. 0121777 del 15 ottobre 2021, con la quale è stata effettuata al Dipartimento della Funzione Pubblica richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 3 sexies del D.L. 101/2013, a svolgere direttamente i concorsi previsti nel Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 2020 – 2022;

Vista la deliberazione del 24 novembre 2021, n. 62, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023;

Vista la nota pervenuta in data 10/12/2021, prot. n. 0143732 con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica ha autorizzato l'Agenzia a svolgere direttamente le procedure per il reclutamento del personale specificato nella sopra richiamata nota n. 121777 del 15 ottobre 2021;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il comma 45 dell'articolo 4, che ha stabilito il versamento di un diritto di segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che qualora si rendesse necessario le prove concorsuali potranno svolgersi presso sedi decentrate anche mediante l'utilizzo di tecnologia digitale e sistemi informatici di videoconferenza, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 247, 248 e 249 del citato decreto legge n. 34/2020, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei partecipanti nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

Considerato, altresì, che la Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni come previsto dai citati articoli 247 e 249 del Decreto legge n. 34/2020;

Visto il nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica n.25239 del 15 Aprile 2021;

Ritenuto che in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 potranno essere adottate a tutela della salute specifiche misure di sicurezza anti contagio durante lo svolgimento delle prove concorsuali al cui rispetto saranno tenuti tutti candidati;

VISTO l'articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, *"1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: (omissis) b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente"*;

Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

Visto il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali – triennio 2016/2018 - sottoscritto in data 9 marzo 2020, e le disposizioni contrattuali dei precedenti CC.CC.NN.LL. ancora vigenti;

Tenuto conto dell'assetto organizzativo e dell'autonomia dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché della natura tecnica dei compiti attribuiti alla stessa;

Rilevato, pertanto, che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso l'Agenzia richiede un elevato livello di competenze e un profilo culturale particolarmente qualificato;

Ritenuto necessario bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia Italiana del Farmaco

DETERMINA

Art. 1

(Posti a concorso e relative riserve)

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione)

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;

3. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;
4. diploma di laurea in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica industriale, ovvero laurea specialistica o laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, pubblicato sulla G.U.– serie generale– n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente. I titoli universitari conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, a pena d'esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, ovvero di aver avviato l'iter per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;
5. abilitazione all'esercizio della professione di Chimico;
6. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Chimici in Italia per i candidati con cittadinanza italiana, o, per gli altri candidati, iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea; fermo rimanendo, per tutti, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, ovvero l'obbligo di aver avviato l'iter per tale iscrizione prima dell'assunzione in servizio, così come previsto dalla normativa vigente;
7. di trovarsi in una delle seguenti posizioni:
 - a)** essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
 - b)** essere in possesso della qualifica di dirigente presso enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - c)** aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
 - d)** essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
8. iscrizione nelle liste elettorali;
9. idoneità fisica all'impiego; l'Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
10. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
11. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

12. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3

(Presentazione delle domande – termini e modalità)

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, compilando l'apposito modulo on-line accessibile dal sito internet dell'Agencia all'indirizzo www.aifa.gov.it nel banner "Concorsi", secondo le istruzioni puntualmente descritte nell'apposito link dedicato e di seguito riassunte:

a) la prima volta che il candidato accede all'applicazione informatica per la compilazione della domanda di partecipazione deve registrarsi "cliccando" l'apposito pulsante REGISTRATI (è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale);

b) terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato dovrà confermare i dati inseriti "cliccando" nuovamente il pulsante REGISTRATI, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall'applicazione informatica, a conferma dell'avvenuta registrazione e con l'indicazione delle credenziali (**Nome utente e Password**) necessarie per la compilazione della domanda di partecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utilizzate per la partecipazione a più procedure concorsuali;

c) cliccando sull'apposito link contenuto nella comunicazione e-mail di cui al precedente punto b) il candidato potrà accedere all'applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando le proprie credenziali (**Nome utente e Password**);

d) una volta entrato nell'applicazione informatica ed aver selezionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il candidato riceverà un messaggio a video, generato in automatico dall'applicazione informatica, a conferma dell'avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo stesso forniti. Il candidato dovrà accertarsi che nella propria area personale siano presenti tutti i dati inseriti mediante la funzionalità "VISUALIZZA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE". La presenza della predetta funzionalità nell'area personale del candidato vale come ricevuta del corretto invio della domanda di partecipazione; al contrario l'assenza della predetta funzionalità nell'area personale del candidato è da intendersi come domanda di partecipazione NON INVIATA;

e) entro il termine utile per la presentazione della candidatura l'applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso l'applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più recente;

f) la data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall'applicazione informatica;

g) allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda di concorso, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature;

h) decorso tale termine per la presentazione delle domande, il candidato dovrà accedere nuovamente all'applicazione informatica utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (**Nome utente e Password**) e stampare la propria candidatura "cliccando" l'apposito pulsante STAMPA DOMANDA. La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE stampata dovrà essere conservata per poi essere consegnata, debitamente sottoscritta dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, per l'effettuazione della prova preselettiva prevista dall'art. 6 del presente bando o, in mancanza di preselezione, al momento della

prima delle prove scritte di cui al successivo art.7. Eventuali successive indicazioni in merito a ulteriori modalità di consegna della domanda di partecipazione potranno essere successivamente fornite.

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica;

b) cittadinanza;

c) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri Paesi;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Università in cui è stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all'estero devono espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, a pena d'esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, ovvero di aver avviato l'iter per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;

f) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

g) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei chimici o dichiarazione di aver avviato l'iter per tale iscrizione;

h) il possesso di uno tra i requisiti di cui all'art. 2, comma 7, del presente bando precisando:

- se si trova nella posizione a) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;

- se si trova nella posizione b) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonché l'attuale sede di servizio;

- se si trova nella posizione c) l'Ufficio e l'amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;

- se si trova nella posizione d) l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio;

i) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

l) l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

m) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

n) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

o) la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;

p) il possesso dei titoli di cui all'art. 8 del presente bando;

q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, o di precedenza a parità di merito, previsti dall'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il titolo di preferenza previsto dall'art. 73, comma 14, del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale;

r) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovranno pervenire, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, - Area Amministrativa - Settore Risorse Umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile;

s) l'eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di ausilio necessario per l'espletamento delle prove concorsuali nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle medesime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all'Agenzia Italiana del Farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura del proprio handicap nonché copia di un documento d'identità. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 2, comma 9 del presente bando.

t) l'eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all'80% (in presenza della quale ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, il candidato non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista);

u) l'eventuale condizione di soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in presenza della quale, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, e' assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo (di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove (di cui all'art. 5 del menzionato decreto). I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento dovranno fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla

commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all'indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, - Area Amministrativa - Settore Risorse Umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile. L'adozione delle misure di cui al comma 1 sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto interministeriale del 12 novembre 2021;

v) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).

6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

7. A norma dell'articolo 71 del citato Testo Unico, l'Agenzia potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.

8. L'Agenzia Italiana del Farmaco non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo riportato nella domanda da parte del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

9. Non si tiene conto delle domande irregolari. In particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando.

9. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione di cui al successivo articolo 6, l'Agenzia verificherà la validità delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla partecipazione al test di preselezione o alle successive prove non costituisce garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità della stessa.

10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla normativa vigente.

11. Per ogni comunicazione in merito all'assistenza tecnica relativa alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento ai contatti di Help desk indicati nell'Homepage dell'applicativo. L'Help desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata telefonica.

12. Per la partecipazione al concorso, a sensi dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato in euro 10,00 da versare mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco identificato mediante IBAN IT72D050340320000000010447 – Banca Popolare di Milano, indicando la causale "concorso 1 dirigente II fascia chimico- diritti segreteria - codice fiscale del candidato". La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata dal candidato, unitamente alla domanda di partecipazione, il giorno di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva prevista dall'articolo 6 del presente bando o, in mancanza di preselezione, al momento della

prima delle prove di cui al successivo articolo 7. Eventuali successive indicazioni in merito a ulteriori modalità di consegna della ricevuta di versamento potranno essere successivamente fornite.

Art. 4.

(Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso)

1. Non sono prese in considerazione le domande presentate in difformità alle modalità di cui all'art. 3.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti indicati all'art. 2 del presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Agenzia può disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.
4. L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata all'interessato.

Art. 5

(Commissione esaminatrice)

1. Con successiva determina del Direttore generale sarà nominata la commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità e pari opportunità previste dalla legge.
2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame di cui al successivo art.7.
3. La commissione può essere, altresì, integrata da uno o più componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alla capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti;
4. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 420 punti così ripartiti:
 - a) 120 punti per i titoli;
 - b) 300 punti per le prove d'esame.I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 100 punti per la prima prova scritta;
 - b) 100 punti per la seconda prova scritta;
 - c) 100 punti per la prova orale.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.
6. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

Art. 6

(Preselezione e calendario delle prove)

1. L'Agenzia si riserva sin da ora la facoltà di disporre lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritte e della prova orale in modalità remota mediante il ricorso al

sistema di proctoring in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. In relazione al numero delle domande pervenute l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla e verteranno su uno o più dei seguenti argomenti: Attività istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, organizzazione, funzioni e normativa di riferimento; organizzazione, funzioni e normativa di riferimento dell'EMA; organizzazione e funzioni del Servizio Sanitario Nazionale e lingua inglese. Si rappresenta che non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami del 15 marzo 2022, nonché sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.aifa.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alle modalità di svolgimento della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Per l'espletamento della preselezione l'Agenzia potrà avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della normativa riguardante il trattamento dei dati.

3. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

4 La mancata partecipazione del candidato alla prova preselettiva nella data e nell'ora di inizio stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

5. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 30 (trenta) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al trentesimo posto. Il punteggio conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.

6. L'esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.aifa.gov.it ; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà inviata apposita comunicazione, all'indirizzo comunicato in domanda, della data e del luogo e delle modalità in cui dovranno sostenere le prove medesime.

7. Ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, il candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

8. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, con l'avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami del 15 marzo 2022, i candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo e delle modalità in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo articolo 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà comunicato l'eventuale rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove.

9. Nell'ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

10. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l'effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati.

11. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia Italiana del Farmaco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico o, in base all’andamento dell’attuale emergenza epidemiologica, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.

12. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7 (Prove d’esame)

1. Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale e sono diretti ad accertare il possesso di un’adeguata cultura tecnico -amministrativa, nonché delle capacità ed attitudini all’analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali, nonché delle motivazioni individuali.

2. La prima prova scritta, a carattere pratico, consiste nella risoluzione di un caso pratico o nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti vertenti su: Principali processi di produzione e norme GMP per sostanze attive e medicinali (inclusi i gas medicinali); convalida dei processi di produzione e controllo di sostanze attive e di medicinali (inclusi i gas medicinali); procedure di autorizzazione di officine farmaceutiche; linee guida ICH su impurezze, solventi residui, convalida di metodi analitici, stabilità; modulo 3 del dossier di autorizzazione all’AIC; normativa europea sui medicinali per uso umano; codice farmaceutico (D.Lgs. 219/2006). La prova è volta a verificare la capacità di impiegare gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività dell’amministrazione.

3. La seconda prova scritta, di carattere teorico, consiste nella redazione di un elaborato su una o più delle seguenti materie: management pubblico; diritto amministrativo; diritto sanitario; diritto del lavoro ed è diretta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati oltre che l’attitudine al ragionamento, la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate.

4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla commissione esaminatrice.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 70/100.

6. La prova orale mira ad accertare la capacità, preparazione e professionalità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali e le motivazioni individuali e consisterà in un colloquio sulle materie previste per le prove scritte nonché sulle seguenti aree di competenza: il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e informatiche anche ai fini gestionali; - capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale; capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti; attività istituzionale dell’AIFA; codice di comportamento dell’AIFA; normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

7. Nell’ambito della prova orale sarà, inoltre, accertata la conoscenza ad un livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in tale lingua.

8. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.

9. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 70/100.

Art. 8
(Titoli)

1. I candidati che avranno superato con esito positivo l'eventuale prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito internet dell'Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del DPR n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conseguite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso p.a.). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza le indicazioni sopraindicate.
2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il candidato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli asseriti, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo comma 7.
3. Le dichiarazioni sostitutive previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini della Unione europea.
4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselettiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui al precedente comma, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami del 15 marzo 2022 di cui all'art.6, comma 8, del presente bando.
5. La documentazione di cui al precedente comma potrà essere trasmessa tramite posta certificata all'indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, - Area Amministrativa - Settore Risorse Umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere presentata direttamente presso l'ufficio postale dislocato all'interno della sede dell'Agenzia dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì);
6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
7. Come previsto all'art. 5, comma 4, del presente bando ai titoli verrà attribuita una valutazione di 120 punti così suddivisi:

a) titoli di studio universitari massimo 41 punti

| | |
|---|-------------------|
| a1) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 e lode | max punti 7 |
| a2) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a punti 2 | max punti 2 |

| | |
|---|--------------------|
| a3) laurea specialistica (LS), fino a punti 2 | max punti 2 |
| a4) laurea magistrale (LM), fino a punti 2 | max punti 2 |
| a5) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titolo equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno | max punti 3 |
| a6) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titolo equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno | max punti 5 |
| a7) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 8; ove il diploma venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013, fino a punti 4 | max punti 8 |
| a8) dottorato di ricerca (DR) fino a punti 12; ove detto dottorato venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013, fino a punti 6 | max punti 12 |

I seguenti **altri titoli, per i quali possono essere attribuiti complessivamente punti 9**, sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

| | |
|---|----------------|
| a9) titolarità di insegnamenti in corsi di studio, di durata minima semestrale, presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001, di durata minima semestrale: fino a 6 punti, in relazione alla durata in ore | max punti 6 |
| a10) attività di docenza presso le istituzioni di cui al punto a9): fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza | max punti 3 |

b) abilitazioni professionali massimo 12 punti, valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna dei successivi punti (da b1 a b3) con il punteggio a fianco indicato per ciascun titolo

| | |
|---|----------------|
| b1) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di abilitazione di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso | max punti 8 |
| b2) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di | max punti 2 |

| | |
|--|-----------------|
| abilitazione di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitario di cui al punto a), diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame | |
| b3) abilitazioni, diversa da quelle di cui ai punti b1 e b2, all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio utile per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame | max punti 2 |
| c) titoli di carriera e di servizio punteggi massimo 50 punti | |
| c1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di titoli di studio universitari di cui al precedente punto a), per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale. | max punti 30 |
| c2) incarichi, che presuppongono un particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino a un massimo di punti 10, secondo quanto di seguito specificato: - fino a un massimo di punti 2 per ogni incarico conferito dall'Amministrazione pubblica di appartenenza; - fino a un massimo di punti 2,5 per ogni incarico conferito da altri soggetti pubblici | max punti 10 |
| c3) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera c1, ovvero dell'incarico di cui alla lettera c2, che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, per il quale è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti secondo quanto di seguito specificato: - Punti 1 per ogni lavoro prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera c1; punti 0,5 per ogni lavoro prodotto nell'ambito dell'incarico di cui alla lettera c2. | max punti 5 |
| c4) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguito dall'assunzione in servizio, bandito da organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al presente concorso: fino a 5 punti in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame. | Max punti 5 |

d) pubblicazioni scientifiche massimo 8 punti

| | |
|--|----------------|
| d1) le pubblicazioni scientifiche sono valutabili nel loro complesso in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione all'Agenzia italiana del farmaco e con la qualifica dirigenziale da attribuire. Ciascun candidato potrà produrre per la valutazione fino a un massimo di n. 2 pubblicazioni, che saranno valutate in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame. | max punti 8 |
|--|----------------|

8. I titoli di carriera e di servizio di cui alla predetta lettera c) sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sopra indicate sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.

10. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui alla menzionata lettera c), si applicano anche i seguenti principi:

a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;

c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

11. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al punto a); i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui al punto c4), sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

12. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto c1), è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso

13. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Art. 9

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo determinato ai sensi dell'art.5, comma 5 del presente bando. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 relativamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso

3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con determina del Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco sarà approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso.
4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.aifa.gov.it. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale – Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
5. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validità della stessa.

Art. 10

(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)

1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione.
2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede dell'Agenzia Italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, nella qualifica di dirigente chimico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Aifa di cui all'articolo 1.
3. Al vincitore verrà attribuito un incarico ai sensi della determinazione del direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia Italiana del farmaco, ed in particolare, di incarichi conferibili ai dirigenti di seconda fascia.
4. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altro ente pubblico o privato, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Agenzia Italiana del Farmaco.
5. L'assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
6. L'accettazione dell'assunzione non può in alcun modo essere condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All'atto dell'accettazione dell'assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno ad osservare il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell'AIFA.
7. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Agenzia, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio sarà considerato rinunciatario.
8. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione.
9. L'Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 11

(Accesso agli atti del concorso)

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Art.12

(Restituzione titoli)

1. I candidati possono richiedere all'Agenzia, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l'Agenzia non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art.13

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati presso la sede dell'Agenzia italiana del farmaco in Roma, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, al personale dell'Agenzia e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico- economica del dipendente.

3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.

4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione al trattamento, l'opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei medesimi dati personali.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia italiana del farmaco. Il responsabile dei predetti dati è il Dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile.

Art. 14

(Norme di salvaguardia)

1. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.

2. Al fine di tutelare la salute dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove concorsuali, l'Agenzia Italiana del farmaco potrà adottare specifiche misure di

sicurezza anti-contagio in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-contagio specificamente individuate da questa Agenzia.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali.

4. Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".

5. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio, entro sessanta giorni dalla stessa data.

6. Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo www.aifa.gov.it sezione "Concorsi".

Roma, 30/12/2021

Il Direttore Generale
Nicola Magrini